

Legge Regionale 12 novembre 1980, n. 69.

«Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1980, n. 61 - "Assistenza Post - Penitenziaria"»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della Legge Regionale n. 61, del 12 settembre 1980, è così modificato: «Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'Assistenza post - penitenziaria, la Regione Campania stanZIA un fondo di L. 500 .000.000 per l'esercizio finanziario 1980».

Art. 2

All'art. 3 della Legge Regionale n. 61 del 12 settembre 1980 è aggiunto il seguente secondo comma : «Per assicurare la tempestività degli interventi, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni anticipazioni per i primi adempimenti organizzativi, nelle more della stipulazione delle previste convenzioni».

Art. 3

L'art. 5 della Legge Regionale n. 61 del 12 settembre 1980, è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, stabilito in L. 500.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1299 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980. Fondo da assegnare ai Comuni ad integrazione dell'assistenza post - penitenziaria, prelevando l'occorrente importo dei capitoli 61 e 905 del medesimo stato di previsione, che si riducono rispettivamente di L. 300.000.000 e di 200.000.000».

Art. 4

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 novembre 1980

Emilio De Feo